



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 05/07/2016

decreto n. 44

oggetto Nomina di Muraro Mauro quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Barbieri Onlus in sostituzione di componente dimissionario

decisione Il sottoscritto Presidente:

1. nomina, in sostituzione di consigliere dimissionario, il signor:
 - Muraro Mauro, residente in [redacted] componente (su designazione dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici);
2. formula indirizzo affinché:
 - l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione sia svolto a titolo onorifico;
 - vengano adottati atti e buone prassi in materia di anticorruzione secondo le linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

motivazione

Lo statuto provinciale¹ prevede che il Presidente deve nominare e designare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale ha definito gli indirizzi generali nel regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni².

La Fondazione Barbieri, Ente riconosciuto dalla Regione e classificato come Onlus, è stata costituita dalla Provincia di Verona nel 1990³ grazie al lascito ereditario della Signora Maria Barbieri, vincolato a beneficio delle persone disabili e, in particolare, di quelle affette da "spasticismo".

La Fondazione ha quindi come scopo la cura e l'educazione dei bambini e giovani spastici della provincia di Verona. A tal fine, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria territoriale, coordina, crea, dirige e gestisce iniziative di servizio nel campo assistenziale-riabilitativo e sociale per favorire la vita di relazione dei giovani diversamente abili.

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto di sette persone: il presidente e sei componenti, tre dei quali scelti e nominati tra terne di nomi designate dalle associazioni più rappresentative degli spastici operanti nel settore in

¹ Statuto provinciale, articolo 45: "nomine".

² Deliberazione consiliare n. 62 dell'11 ottobre 1995, modificata con deliberazioni consiliari n. 10 in data 20 febbraio 2008 e n. 3 in data 28 gennaio 2009 e n. 25 in data 8 aprile 2014.

³ Deliberazione consiliare n. 154 del 7 marzo 1990.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 2/4

provincia di Verona.

Le associazioni che possono essere rappresentate nell'Ente, devono essere iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato o al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e il loro statuto deve prevedere espressamente tra le finalità prevalenti, anche se non esclusive, l'assistenza, l'educazione e la promozione sociale di soggetti spastici. Dette associazioni devono operare sul territorio a favore dei soggetti spastici da almeno dieci anni, con un'area di intervento estesa almeno al territorio provinciale⁴.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni⁵ e possono ricoprire non più di due mandati consecutivi, ad esclusione di quelli nominati su designazione delle associazioni.

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato rinnovato⁶ nell'agosto del 2015, per un triennio.

Il Consigliere Francesco Perina, nominato su designazione dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici con decreto n. 59 in data 27 agosto 2015, ha rassegnato, con nota acquisita al protocollo il 23 giugno 2016 al numero 51826, le dimissioni dalla carica.

Il "Regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni" stabilisce, all'articolo 3 - comma 4-bis – che *"Le candidature presentate possono essere riutilizzate anche per surrogare rappresentanti che cessino, per qualsiasi motivo, dalla carica ricoperta entro 1 anno dalla nomina o designazione; in tali casi si provvede alla sostituzione entro 45 giorni dalla cessazione della carica del componente da sostituire"*.

L'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici ha proposto, in fase di rinnovo del Consiglio di amministrazione nel 2015, una terna di nomi che rispondono alle caratteristiche previste dal regolamento della Fondazione. Due nominativi sono stati utilizzati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.


Non essendo ancora trascorso un anno dalla nomina è possibile, pertanto, utilizzare la terza candidatura per la sostituzione del soggetto dimissionario.

Il soggetto nominato risulta avere qualificata e comprovata competenza

⁴ Regolamento della Fondazione, articolo 2.

⁵ Statuto della Fondazione, articolo 5.

⁶ Decreto del Presidente della Provincia n. 59 del 27 agosto 2015.



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Pagina 3/4

professionale in rapporto all'incarico da assumere.

La competenza alla nomina è ascrivibile al sottoscritto, Presidente della Provincia, anche per la parte relativa alle nomine effettuate su designazione delle associazioni, in ragione del disposto dell'articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto che lo statuto⁷ dell'Ente in parola risulta recessivo rispetto alla disposizione generale richiamata.

Sotto il profilo dei costi, ritengo che l'incarico debba essere svolto a titolo onorifico.

La Fondazione negli ultimi anni ha assicurato un elevato indice di trasparenza, adottando un proprio piano anticorruzione. Ritengo debba continuare secondo tale indirizzo, anche in base alle linee guida impartite dall'ANAC, con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, per la parte applicabile alla Fondazione stessa.

avvertenze

Il servizio segreteria e affari generali comunicherà all'interessato la nomina e trasmetterà copia del presente decreto alla Fondazione Barbieri Onlus, per gli adempimenti di competenza.

Il soggetto nominato è tenuto, fra l'altro:

- a fornire spontaneamente, al fine di darne la pubblicità prevista dalla legge e dalle procedure provinciali, le notizie reddituali e patrimoniali previste dalla normativa;⁸
- a comunicare altresì alla Provincia qualsiasi altra informazione riguardante "l'amministrazione trasparente", come disciplinata dalla vigente normativa⁹, e di assicurarsi che i dati siano pubblicati dall'ente nel proprio sito istituzionale, se esistente, nei casi e con le modalità previste dalla legge;

⁷ L'articolo 5, comma 1, lettera c) attribuisce infatti al Consiglio provinciale la nomina dei tre componenti scelti tra le terne di nomi designate dalle associazioni.

⁸ Articolo 12, comma 4, del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni".

⁹ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, l'articolo 22, relativo agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, stabilisce, al comma 2, che: "Per ciascuno degli enti (.....) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Pagina 4/4

- a trasmettere al Presidente della Provincia entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione informativa¹⁰ sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato, nonché sull'andamento gestionale dell'ente¹¹;
- a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;
- ad attuare ogni più avveduta attività o buona prassi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Mi riservo la revoca della nomina, anche in rapporto all'operato del nominato in seno all'ente, e comunque per ogni ragione che faccia venir meno il vincolo fiduciario o comporti anche solo un pericolo di lesione dell'immagine della Provincia. La nomina potrà essere revocata, oltre che nei casi previsti dal regolamento provinciale sulle nomine, anche per rilevanti ragioni di opportunità gestionale, oltre che in connessione al nuovo regime istituzionale delle Province.

Ciò anche in rapporto al sotteso intervenuto mutamento delle funzioni provinciali e del conseguente eventuale passaggio delle funzioni assistenziali alla Regione Veneto, con tempi e procedure che in tal caso dovranno essere individuate.

Antonio Pastorello

¹⁰ Individuale o a firma congiunta nel caso di più rappresentanti operanti nel medesimo ente.

¹¹ Articolo 12 del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni".